



Prot 40523  
D.D. 28-12-2017

## CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la  
Calabria - Catanzaro -

All'ORGANO di REVISIONE  
del Comune di  
88060 Montepaone (CZ)

CORTE DEI CONTI



0006278-28/12/2017-SC\_CAL-T81-P

OGGETTO: Invio deliberazione n. 124/2017.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione  
regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO







REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati



Dott. Tommaso SALAMONE	Presidente
Dott. Massimo BALESTIERI	Consigliere, relatore
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott. Gian Luca CALVI	Consigliere
D.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere

Nella Camera di Consiglio del giorno 20 dicembre 2017.

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l'obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;



VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla legge 213/2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2015);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.22/SEZAUT/2016INPR adottata nell'adunanza del 30 marzo 2016 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione n. 44/2016 di questa Sezione, con cui veniva deliberato di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148-bis del D. Lgs. n. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva della predetta deliberazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di MONTEPAONE n. 38 del 30/07/2016, avente ad oggetto: "Deliberazione Corte dei conti sezione controllo n. 44/2016 – Deduzioni. Presa d'atti;

ESAMINATO altresì il questionario relativo al rendiconto 2015 e le scritture contabili relative al medesimo rendiconto;

VISTE le note istruttorie, prot. n. 2778 e n. 2779 del 24 febbraio 2017, con le quali il Magistrato istruttore ha richiesto, rispettivamente all'Organo di revisione e all'Ente, ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione già acquisita;

VISTE le controdeduzioni trasmesse, con nota congiunta dell'Amministrazione e del Revisore, del 07 aprile 2017 prot. n. 3131, acquisite al prot. della Sezione al n. 3653 del 13 aprile 2017;

VISTA la deliberazione n. 76/2017;

VISTE le note del Comune n. 7472 del 21/08/2017, n. 8534 del 26/09/2017, n. 5383 del 17/10/2017, n. 139/E del 25/10/2017;

VISTA la nota n. 6007 del 23/11/2017 con la quale il Magistrato istruttore, preso atto del ritardo con cui il Comune ha trasmesso le controdeduzioni alla deliberazione della Sezione n. 76/2017, ha comunicato all'Ente lo spostamento della camera di consiglio al 20/12/2017;

VISTA la nota del 24 novembre 2017, con cui il Revisore dei conti ha trasmesso la "Relazione sul blocco dei pagamenti per come indicato nella deliberazione n. 76/2017";

VISTA, inoltre, la deliberazione n. 63 del 30/11/2017 con cui il Consiglio comunale di Montepaone prendeva atto della relazione del revisore sullo stato di attuazione della deliberazione citata n. 76/2017;

VISTA l'ordinanza n.16 /2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Relatore Cons. Massimo BALESTIERI

### FATTO E DIRITTO

Il Comune di **Montepaone** (abitanti 5142), in sede di verifica dei rendiconti della Gestione degli esercizi 2012/2013, nonché con riferimento ai dati del rendiconto della gestione 2014, è stato destinatario di una pronuncia specifica di questa Sezione (deliberazione n. 44/2016) della quale il Comune ha preso atto con la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30 luglio 2016.

Con la delibera n. 76/2017, avente ad oggetto l'esame delle misure consequenziali e gli esercizi 2015 e 2016, la Sezione accertava:

1. ai sensi dell'allegato 1, punto 5, del D.lgs. n. 118/2011, la violazione del principio di veridicità ed attendibilità del bilancio, il cui rispetto costituisce il presupposto ineliminabile per ogni valutazione ulteriore di competenza di questa Corte;
2. ai sensi dell'art.148-bis del D. Lgs. 267/2000, la sussistenza di gravi irregolarità e criticità, partitamente elencate nella parte motivata, ritenute suscettibili di produrre squilibri economico-finanziari, attesa la rilevata violazione delle norme poste a garanzia della regolarità della gestione finanziaria.

Con la citata delibera dichiarava - ai sensi dell'art. 148 bis, co. 3, ultimo inciso, TUEL - l'immediata operatività della "preclusione" dei programmi di spesa finanziati con entrate da recupero evasione tributaria allo stato non riscosse, nonché la "preclusione" dei programmi di spesa non obbligatori e demandava all'organo di revisione di relazionare sul blocco della spesa entro 60 giorni (scadenza: 22 settembre 2017) e contestualmente fissando la camera di consiglio del 22 novembre 2017 per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla deliberazione 76/2017.

Con la nota n. 7472 del 21/08/2017 il Comune di Montepaone trasmetteva la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell'11/08/2017 avente ad oggetto: "presa d'atto deliberazione n. 76/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Calabria e del procedimento di adozione delle misure correttive";

Con la nota n. 8534 del 26/09/2017 a firma del Sindaco, l'Ente comunicava che: *"successivamente l'Organo Consigliare procederà ad adottare apposita delibera di approvazione del ripiano per come qui specificato e con ulteriore successiva delibera, procederà ad approvare le variazioni necessarie al ripiano, nel bilancio 2017-2019"*;

Con la nota del Comune n. 5383 del 17/10/2017, l'Ente rappresentava non *"ha potuto procedere, nei termini, a causa di problematiche insorte nella nomina del nuovo revisore a seguito della scadenza del mandato del precedente. Infatti, nonostante vi sia stata la estrazione di due terne da parte della Prefettura di Catanzaro, il procedimento ha visto la rinuncia del primo individuato, la mancata autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza per il secondo e, purtroppo, il decesso improvviso del terzo il cui procedimento di nomina era andato a buon fine anche se dopo i termini delle scadenze di legge per gli atti in esordio e per i quali erano stati comunque rilasciati i richiesti pareri"*. Per effetto di quanto sopra, si è già provveduto alla richiesta di una ulteriore terna e si è in attesa di riscontro". Da ultimo con la nota n. 139/E del 25/10/2017, il Comune ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21 ottobre 2017, ad oggetto: "Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 76/2017 - Presa d'atto adozione misure correttive, rideterminazione risultato di amministrazione esercizio 2014, 2015 e 2016".

La trasmissione delle misure correttive in ritardo rispetto alla scadenza di legge determinava lo spostamento della camera di consiglio dal 22/11/2017 al 20/12/2017, comunicato all'Ente con la nota n. 6007 del 23/11/2017.

Poiché gli elementi integrativi forniti dall'Organo di Revisione e dall'Amministrazione comunale di Montepaone hanno consentito di superare solo in parte le osservazioni formulate dalla Sezione, si evidenziano, di seguito, le irregolarità e le criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell'Ente accertate al termine dell'attività istruttoria condotta anche sul rendiconto esercizio 2015 e 2016.

#### **QUADRO NORMATIVO**

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

Il nuovo articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 – inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 – prevede che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, *"nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000"*.

Infine l'art. 148-bis del TUEL prevede la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Ciò posto, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento, tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le novità normative di cui al decreto legislativo n.118/2011, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014 e successive modifiche, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili.

L'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Con la deliberazione n. 76/2017 la Sezione imponeva all'Ente la rideterminazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2014, ritenendolo non correttamente quantificato, adottando nel contempo le misure necessarie per il ripiano dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 188 del T.U.E.L.

Il Comune di Montepaone, infatti, aveva asseritamente conseguito un risultato di amministrazione pari a €. 699.613,20, così costituito:


- €. 664.000,00 da fondi vincolati
- €. 35.613,20 da fondi liberi.

La Sezione ha, invece, ritenuto che il predetto risultato es. 2014 fosse inficiato dalle seguenti irregolarità, emergenti dalle scritture contabili:

1. al titolo III della spesa (destinato al rimborso prestiti), gli impegni di competenza (€ 875.188,00) erano inferiori ai correlati accertamenti e riscossioni (€ 1.153.144,61), con sottostima del debito conseguente (€ -277.956,61);
2. sempre nel medesimo titolo III risultavano effettuati pagamenti per "utilizzo anticipazione D.L. 35/2013" per €. 875.188,00;
3. al titolo IV "entrate da servizi per conto terzi", gli accertamenti erano pari a €. 336.926,56, i correlati impegni titolo VI, erano pari a €. 353.669,18.

L'anticipazione concessa a valere sul D.L. 35/2013 (e s.m.i.) era stata richiesta per far fronte ai pagamenti dei debiti di funzionamento relativi all'approvvigionamento idrico, manutenzione rete fognaria, impianto di depurazione.

L'Ente sul punto ha chiarito (con nota istruttoria n. 8534 del 26/09/2017) che "l'errore è stato commesso in sede di liquidazione/pagamento dei fornitori e delle relative fatture" poiché l'impegno è stato assunto al titolo III (ossia nel capitolo 4485 ove andava restituita la quota capitale) e il mandato di pagamento è stato effettuato a valere sullo stesso titolo III (€. 875.188,00), e di cui sono stati allegati i mandati di pagamento (All. 12). L'Ente ha riferito che i pagamenti dovevano trovare allocazione sull'impegno assunto originariamente al titolo I della spesa, trattandosi di spese per le quali era, peraltro, già stato assunto il relativo impegno di spesa (cap. 1208/9)."



Il Comune ha riferito ancora, che "è possibile constatare dall'elenco dei residui stralciati alla data del 31/12/2014 come questi importi siano stati, successivamente, eliminati dal bilancio comunale in sede di riaccertamento ordinario dei residui (all. 13)".

La Sezione deve rilevare che quanto asserito dall'Ente trova conferma solo in parte. Infatti dall'allegato 13 alla risposta istruttoria si ricava che le somme dichiarate insussistenti in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014 risultano pari a €. 398.985,69; importo confermato dalle scritture contabili (intervento 1090403 - capitolo 1208/9 - spese per provvista acqua), laddove risulta che:

- i residui conservati all'01.01.2014 sono pari a €. 692.157,46;
- gli impegni in conto residui sono pari a €. 293.171,77;
- i pagamenti in conto residui sono pari a €. 293.171,77;
- le economie di bilancio (conto residui) sono pari a €. -398.985,69 (inferiori rispetto ai pagamenti effettuati sul titolo III €. 875.188,00).

La Sezione sul punto richiama quanto già enunciato nella deliberazione n. 76/2017, nella parte in cui è stato sostenuto che il Comune di Montepaone, con l'anticipazione di liquidità ricevuta (D.L. n. 102/2013 e D.L. 66/2014), anziché pagare debiti certi liquidi ed esigibili che dovevano trovare allocazione nei titoli I e II della spesa (che per carenza di liquidità non risultavano onorati), aveva invece irregolarmente pagato nuove spese (imputandole impropriamente al titolo III della spesa alla voce rimborso mutui).

\*\*\*\*

La gestione dell'esercizio 2014 risulta, quindi, inficiata:

- dalla non corretta imputazione (al titolo III - spesa) dei pagamenti effettuati con la liquidità ricevuta a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 102/2013, atteso gli stessi, per loro natura, dovevano trovare allocazione (imputazione) al titolo I della spesa;
- dalla mancata equivalenza tra accertamenti/riscossioni del titolo V (€. 1.153.144,61 - capitolo 1012 0 - anticipazioni di liquidità D.L. 8 aprile 2013 n. 35 [U. 4485]), rispetto alle somme iscritte al titolo III della spesa (€. 875.188,00 - rimborso di quote capitale - capitolo 4485/ 0 - utilizzo anticipazioni D.L. 8 aprile 2013 n. 35 [E. 1012]);
- dalla mancata equivalenza tra accertamenti e impegni nelle partite di giro, rispettivamente €. 336.926,62 ed €. 353.669,18.

Al fine di rappresentare compiutamente quanto sopra esposto, si ripropongono di seguito le seguenti tabelle:

tabella A) contenente i dati afferenti alle scritture contabili adottate dall'Ente in ordine al ricorso delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 102/2013 e 66/2014:

W M

Tabella A

UTILIZZO ANTICIPAZIONE D.L. 8 APRILE 2013 N. 35 e ss.mm.ii.				
ENTRATA TITOLO V				
Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	accertamenti	riscossioni	residui da riportare	Maggiori o minori entrate
1.153.144,61	1.153.144,61	1.153.144,61	-	
SPESE TITOLO III				
Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio (competenza)	IMPEGNI	PAGAMENTI	residui da riportare	Minori residui o economie
1.153.144,61	875.188,00	875.188,00	-	277.956,61

Fonte: dati da rendiconto 2014

tabella B) rielaborazione delle medesime scritture a cura della Sezione, riportante le corrette modalità di contabilizzazione della anticipazione di liquidità ricevuta:

UTILIZZO ANTICIPAZIONE D.L. 8 APRILE 2013 N. 35 e ss.mm.ii.  
ENTRATA TITOLO V

Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio (competenza)	accertamenti	riscossioni	residui da riportare	Maggiori o minori entrate
1.153.144,61	1.153.144,61	1.153.144,61	-	
SPESE TITOLO III (RIMBORSO PRESTITI)				
Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	IMPEGNI	PAGAMENTI	residui da riportare	Minori residui o economie
1.153.144,61	1.153.144,61	-	1.153.144,61	-

Fonte: rielaborazione Sezione controllo su dati da rendiconto

Quanto al residuo passivo da riportare (di cui alla tabella B), per completezza espositiva, la Sezione evidenzia che lo stesso a fine esercizio 2014, poteva essere dichiarato economia di bilancio, confluendo così nella parte vincolata del risultato di amministrazione (*ad es.* "Fondo speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), così come enunciato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG. Successivamente, anche la Deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG ha disposto quanto segue:

*"Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".*

*“L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”.*

*“L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente”.*

Conclusivamente sul punto, la Sezione ritiene che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014, prima degli accantonamenti e vincoli (€ 699.613,20), per le motivazioni sopra evidenziate, non risulta correttamente quantificato, in quanto il medesimo risultato assume valore negativo almeno pari a € -453.531,31.

Risultato di amministrazione 2014 rideterminato dalla Sezione

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 (A)			407.648,42
RISCOSSIONI (B)	1.140.164,54	4.823.298,27	5.963.462,81
PAGAMENTI (C)	685.365,97	4.549.754,80	5.235.120,77
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 (D) = (A+B-C)			1.135.990,46
PAGAMENTI effettuati senza impegno (presumibilmente) (E)			- 859.972,84
	Fondo di cassa al 31/12/2014 (F) = (D-E)		276.017,62
RESIDUI ATTIVI (G)	2.637.718,70	2.569.679,18	5.207.397,88
RESIDUI PASSIVI (H)	2.378.628,73	3.558.313,18	5.936.946,91
	DIFFERENZA (I) = (F-G)		- 729.549,03
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014 (L) = (F-I)			- 453.531,41

Fonte: elaborazione della Sezione su dati da rendiconto

Conseguentemente, anche i risultati di amministrazione degli esercizi finanziari successivi risentono delle irregolarità commesse, e continuano ad essere non correttamente quantificati, come si esplicherà meglio nel prosieguo della deliberazione.

\*\*\*\*

Tenuto conto che il risultato di amministrazione determinato al 31.12.2014 costituisce la base di partenza per un'esatta determinazione del risultato di amministrazione alla data dell'01.01.2015 (art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011), ne consegue che la non corretta quantificazione dello stesso impatta sulle risultanze della revisione straordinaria dei residui. Infatti, considerando un risultato iniziale negativo di almeno € -453.531,41 anche la conseguente parte disponibile all'01.01.2015, rideterminata dal Comune in seguito alla

W B

Deliberazione della Sezione 76/2017, dovrebbe essere di importo almeno pari ad €. - 2.889.898,42 anziché €. -1.736.753,81 (Deliberazione di G.C. n. 52/2017).

Pertanto, anche i risultati della gestione finanziaria conseguiti successivamente risentono dell'errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità rilevata in precedenza (almeno per l'importo di €. -453.531,41).

Oltre a quanto sopraesposto, occorre precisare che i medesimi risultati sono ulteriormente influenzati dalla mancata neutralità, nelle scritturazioni contabili, dell'anticipazione di tesoreria ricevuta nel 2015 e 2016, come si esplicherà meglio sul punto relativo alle anticipazioni di tesoreria.

Infine, il risultato finanziario 2015 risente anche dell'errata determinazione delle partite di giro, attesa la non equivalenza, in conto competenza, tra gli accertamenti (€. 452.423,87) e gli impegni (€. 680.083,24) delle poste contabili di che trattasi.

Tutto quanto premesso, la Sezione ribadisce che il Comune di Montepaone dovrà adottare ulteriori misure di risanamento del nuovo disavanzo alla data del 31/12/2014, opportunamente ricalcolato.

#### **RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

Con deliberazione n. 76/2017 la Sezione rilevava alcune incongruenze in ordine alla determinazione del FPV in sede di riaccertamento straordinario.

Infatti, il Comune di Montepaone ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con atto deliberativo del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 40 del 30 aprile 2015.

Dal riaccertamento straordinario dei residui emergeva che, sebbene non risultassero residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate, né residui attivi e/o passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui erano esigibili, veniva esposto un fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 ed un fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016, per un importo pari a €. 592.006,75 per la parte corrente e €. -328.803,64 per la parte capitale, per un totale di €. 263.203,11.

Diversamente, l'allegato 5/1 riportato nella deliberazione sopra richiamata (40/2015), evidenziava un "incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016" pari a €. 592.006,75 tutto di parte corrente.

La deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2015, nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria, evidenziava, invece, un fondo pluriennale vincolato per spese correnti di €. 47.795,44 ed un fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale di €. 155.161,29, che secondo quanto sancito dall'armonizzazione contabile degli Enti territoriali doveva coincidere con i FPV di parte entrata del bilancio di previsione 2016.

La Sezione aveva richiesto all'Ente la rideterminazione del FPV in parte uscita del bilancio di previsione 2015 e del FPV in parte entrata dell'esercizio 2016.

Con nota n. 8534 del 26.09.2017, l'Ente ha confermato quanto rilevato dalla Sezione circa la non corretta determinazione del FPV in parte spesa del bilancio di previsione 2015 ed ha fornito gli allegati 5/1 e 5/2 di riaccertamento straordinario, rettificati.

Dalle rettifiche effettuate (allegato 5/1 e 5/2) è emerso che:

- il FPV da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015 è pari a €. 1.612.020,90, di cui €. 593.393,03 di parte corrente ed €. 1.018.627,87 di parte capitale;
- l'incremento del fondo pluriennale di spesa del bilancio di previsione 2015 e del FPV di entrata dell'esercizio 2016 è pari a €. 393.393,03 di parte corrente ed €. 344.912,11 di parte capitale;
- i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili sono pari a €. 593.393,03;
- i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili sono pari a €. 2.104.455,51;

Orbene, la nuova composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui, riporta:

- parte accantonata €. 1.874.226,85;
- parte vincolata €. 461.181,74;
- la parte disponibile è pari a €. -1.736.753,81.

Tuttavia la parte disponibile del risultato di amministrazione all'1/01/2015 (€. -1.736.753,81), come esplicitato al punto sul risultato di amministrazione, non risulta correttamente quantificato.

In disparte la non corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione all'01/01/2015 (risultanze riaccertamento straordinario dei residui), la Sezione in questa sede deve rilevare che i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (€. 2.104.455,51), non trovano riscontro (*recte*: non trovano capienza) nelle scritture contabili dell'Ente (rendiconto 2015), laddove si rileva un importo inferiore (€. 249.560,40). Sul punto la Sezione rileva, ancora una volta, una parziale ed incompleta rappresentazione delle risultanze contabili dell'Ente, secondo quanto risulta dalle rettifiche contabili ad oggi adottate dall'Ente e come comunicate alla Sezione.

Orbene, l'Ente dovrà, sulla base della vigente normativa:

- rideterminare il risultato di amministrazione 2014, come quantificato al punto che precede, che dovrà essere ripianato secondo le procedure ordinarie previste dall'art. 188 del T.U.E.L;
- rideterminare la parte disponibile del risultato di amministrazione alla data dell'01/01/2015, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (di cui all'art. 3, comma 7, del decreto



legislativo n. 118 del 2011), tenendo debito conto del risultato di amministrazione al 31/12/2014, come sopra rideterminato.  
Conseguentemente, l'Ente potrà ripianare il nuovo, diverso disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 da riaccertamento straordinario, ossia quello risultante dalla voce "totale parte disponibile" del prospetto di cui all'allegato 5/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

### **DEBITI FUORI BILANCIO**

Con delibera n. 76/2017, la Sezione imponeva all'Ente di individuare risorse certe da destinare al finanziamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio Comunale e rimasti da pagare.

I debiti fuori bilancio complessivamente riconosciuti nel corso del biennio 2015/2016, dovevano trovare copertura finanziaria in parte nell'esercizio 2015 (€ 149.852,60) ed in parte nell'esercizio 2016 (€ 335.010,46).

Le fonti di finanziamento individuate dall'Ente venivano individuate in parte in risorse proprie (€ 233.832,25) ed in parte attraverso il ricorso ad indebitamento (€ 240.760,85).

La Sezione, in sede istruttoria, rilevava la mancata realizzazione nel 2015 del previsto ripiano dei debiti fuori bilancio, stante l'insufficienza delle risorse stanziare in bilancio.

Nella risposta istruttoria il Comune di Montepaone asserisce di aver finanziato i debiti fuori bilancio di parte corrente con fondi di bilancio rinvenienti da riduzioni di spesa e/o aumento delle entrate correnti; i debiti fuori bilancio di parte capitale invece erano stati finanziati con mutui della CCDDPP concessi in data 15/12/2016, che ne aveva consentito la copertura integrale nel corso del medesimo esercizio.

Dalla documentazione in atti, dunque, si prende atto che :

- il debito di € 144.602,52 afferente alla controversia eredi Marini, per cui si prevedeva la copertura con mutuo CCDDPP, è stato rideterminato (con delibera consiliare n. 46/2016) in € 126.925,91 a seguito di accordo intervenuto con la parte creditrice prima dell'accensione del finanziamento. Per lo stesso è stata, dunque, individuata copertura finanziaria in fondi di bilancio imputate al triennio 2016/2018, risultando già stanziata nel bilancio di previsione la somma necessaria;
- il finanziamento con la CCDDPP veniva quindi attivato per la copertura di altri debiti fuori bilancio riconosciuti per un importo di € 97.618,00 (vertenza eredi Catuogno) a seguito di intervenuta transazione (delibera consiliare n.44/2016), nonché per un importo di € 133.387,59 (vertenza esproprio Milano) a seguito anche qui di transazione (delibera consiliare n. 45/2016).

\*\*\*\*\*

*Handwritten signature*

Quanto poi alla costituzione di un fondo contenzioso per passività potenziali, nella risposta istruttoria l'Ente riferisce che, sebbene in sede di bilancio di previsione nessun accantonamento sia stato all'uopo effettuato, attualmente è in corso di perfezionamento una puntuale ricognizione delle passività potenziali. Nel frattempo, è stata accantonata la somma di €. 15.000,00 sul risultato di amministrazione 2016 a titolo di passività potenziali.

Inoltre viene riferita la previsione di un fondo, sempre al medesimo fine, nell'esercizio 2016, al cap. 124 denominato "spese per liti".

Tuttavia dagli atti della Sezione risulta che il predetto stanziamento (su cui sono stati effettuati pagamenti per € 157.991,02), è stato in realtà finalizzato al pagamento di debiti fuori bilancio già riconosciuti dall'Ente nel 2016; persiste, quindi, l'inadeguatezza dell'accantonamento previsto per le passività potenziali o rischi futuri.

#### **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Il Comune di Montepaone in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, ha previsto per il medesimo periodo il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, nell'importo di €. 400.000,00, successivamente adeguato in €. 283.063,42 nel 2016, €. 360.262,54 nel 2017 ed €. 437.461,65 nel 2018. Il riferito adeguamento è stato effettuato in conformità alle riscossioni aggiornate alla data della salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2016.

La Sezione ad oggi, stante la risposta istruttoria dell'Ente di cui alla nota n. 8534 del 26/09/2017, conferma che negli equilibri di bilancio degli esercizi 2014 e 2015 sono confluiti gli accertamenti dei proventi da servizio idrico, senza tuttavia che le medesime entrate abbiano concorso alla formazione del FCDE per il biennio 2015/2016 che, dunque, risulta inadeguato.

Conseguentemente anche la determinazione della parte disponibile del medesimo esercizio risente della predetta sottostima.

#### **SERVIZI CONTO TERZI**


Con la deliberazione n. 76/2017 la Sezione disponeva che l'Ente doveva "intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi", che richiedono interventi correttivi al fine di fare rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie normative ben determinate (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, punto 25, 61 e punto 7.2 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011), con assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario circa la corretta imputazione".

Sul punto, il Comune ha riferito che i "correttivi riguardano la corretta contabilizzazione dell'importo dell'IVA split payment istituzionale, precisando che sono state effettuate correttamente le registrazioni contabili e se ne offre evidenza nel rendiconto 2016".

W4

La Sezione prende atto che nell'esercizio 2016 le poste di bilancio relative alle partite di giro si equivalgono in conto competenza; diversamente nessun correttivo risulta adottato in ordine alle irregolarità rilevate per gli esercizi 2014 e 2015, che ad oggi permangono.

Al fine di dare dimostrazione sull'andamento delle poste di bilancio dei servizi conto terzi, si riporta di seguito la seguente tabella:



ENTRATE E USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
ANNO 2014			ANNO 2015			ANNO 2016		
accertamenti (a)	impegni (b)	differenza c=a-b	accertamenti	impegni	differenza	accertamenti	impegni	differenza
a	b	c = (a-b)	a	b	c = (a-b)	a	b	c = (a-b)
336.926,62	353.669,18	-16.742,56	452.423,87	680.083,24	-227.659,37	2.213.478,15	2.213.478,15	-

#### UTILIZZO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Con la più volte richiamata deliberazione n. 76/2017, la Sezione imponeva all'Ente di:

- regolarizzare le carte contabili (entrate e spese) riguardanti i sospesi di cassa di cui ai codici gestionali SIOPE: 9998 "incassi e pagamenti da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa", triennio 2011/2013; 9999 "altri incassi da regolarizzare (pagamenti codificati dal tesoriere), esercizio 2013.
- garantire, nel biennio 2015/2016, la corretta rilevazione contabile delle operazioni di anticipazione di tesoreria, ai sensi degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000.

Sul punto si precisa che:

- quanto alla regolarizzazione dei sospesi di cassa del triennio 2011/2013, l'Ente ha riferito di avervi provveduto nel corso dell'esercizio 2016 (senza tuttavia dare alcuna dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione);
- quanto alla errata rilevazione contabile delle operazioni di anticipazioni di tesoreria, nell'esercizio 2015, ai sensi degli artt. 195 e 222 del TUEL, l'Ente ha dichiarato che: *"nel corso dell'esercizio 2016 sono state impegnate anche le somme relative all'anticipazione di tesoreria non restituita al 31.12.2015. La contabilizzazione della restituzione è stata registrata all'inizio dell'esercizio 2016 e pertanto, tale operazione ha influenzato in modo peggiorativo il risultato di amministrazione 2016. La contabilizzazione e quanto qui asserito sono rilevabili dal conto consuntivo 2016"*.

La gestione delle anticipazioni di tesoreria del 2015 è stata la seguente:

- in parte entrata: accertamenti pari ad €. 6.138.490,41, riscossioni pari ad €. 5.246.721,28, con la formazione di un residuo attivo di €. 891.769,13 (peraltro

RM

irregolarmente determinato, posto che gli accertamenti e le riscossioni per le entrate di che trattasi devono necessariamente corrispondere);

- in parte spesa: impegni e pagamenti pari al minor importo di €. 4.689.823,26.

Il differenziale positivo emerso tra gli accertamenti e gli impegni ammonta ad €. 1.448.667,15, e rappresenta, di fatto, una errata componente positiva del risultato di amministrazione 2015.

Tale differenziale sarebbe stato recuperato integralmente nel corso della gestione del 2016, come dichiarato in Istruttoria dall'Ente.

Ebbene, dal conto di bilancio 2016, trasmesso dall'Ente, risulta:

in conto competenza:

- l'accertamento e l'incasso per anticipazione di tesoreria ammonta ad €. 3.827.533,29;
- il correlato impegno è pari ad € 4.385.192,11;
- i pagamenti sono pari ad € 4.020.624,23;
- i residui passivi da riportare pari ad €. 364.567,88 (scopertura di cassa);
- la mancata corrispondenza tra gli accertamenti (€. 3.827.533,29) ed i maggiori impegni (€. 4.385.192,11) è pari ad €. 557.658,82;


in conto residui:

- i residui attivi all'01/01/2016 (RS) sono pari a €. 891.769,13;
- i residui attivi riaccertati sono pari a €. -891.769,13;
- il correlato residuo passivo all'01/01/2016 è pari a zero.

Inoltre, quanto asserito dall'Ente non trova riscontro nei codici gestionali SIOPE del medesimo periodo, atteso che, nel corso dell'esercizio 2016, le somme pagate per rimborso anticipazioni di cassa risultano essere pari a €. 5.703.407,03 (titolo 3 - codice 3101), diversamente da quanto, invece, si rileva dalle scritture contabili dell'Ente, in cui risultano pagamenti, come già anticipato, pari a €. 4.020.624,23.

Tanto premesso, la Sezione rileva in primis che le operazioni di riallineamento delle anticipazioni di tesoreria dell'esercizio 2015 non rispettano quanto stabilito dall'allegato 1, D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ("principi generali o postulati"), atteso che le stesse sono asseritamente intervenute nel corso del 2016, mentre la regolarizzazione nella gestione delle anticipazioni deve di norma intervenire nel corso dell'esercizio di competenza. Conseguentemente, il disallineamento tra accertamenti, riscossioni e impegni delle anticipazioni di tesoreria ricevute nel corso del 2015 hanno determinato un diverso (migliore) risultato di amministrazione.

E' evidente che il modus operandi dell'Ente in ordine alla contabilizzazione e regolarizzazione delle anticipazioni di tesoreria non è conforme al principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al punto 3.26 (dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011), che testualmente recita: "Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo



istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato".

La Sezione, infine, non può sottacere che l'Ente, nonostante la consistente liquidità ricevuta dalla CC.DD.PP. in forza del D.L. n. 35/2013, e s.m.i., persevera nella utilizzazione di anticipazione di tesoreria, così dimostrando una cronica e persistente tensione di cassa che impedisce una corretta e tempestiva gestione ordinaria. Infatti, anche nel corso dell'esercizio 2017, tale prassi risulta confermata.

#### **RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA – RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE**

In via preliminare, la Sezione prende atto, come da relazione del revisore dei conti prodotta, che il Comune ha attuato il blocco dei pagamenti non obbligatori, in aderenza a quanto imposto con la deliberazione n. 76/2017 di questa Sezione.

\*\*\*\*

In ordine, poi, alla criticità rilevata relativamente alle entrate di che trattasi, l'Ente nella risposta istruttoria riferisce di aver provveduto ad una attività da recupero evasione tributaria ICI-IMU-TARSU, che avrebbe asseritamente determinato i seguenti risultati:

- ICI-IMU: accertamenti €. 2.234.790,68; riscossioni €. 666.099,55. Dei restanti accertamenti, l'importo di €. 1.341.340,34 è costituito da crediti certi liquidi ed esigibili;
- TARSU: accertamenti €. 479.445,23; riscossioni €. 175.855,90. Dei restanti accertamenti, l'importo di €. 308.118,21 è costituito da crediti certi liquidi ed esigibili.

Ancora, il Comune sempre nella nota istruttoria riferisce che l'Unione dei Comuni di Isca (CZ), al fine di velocizzare il procedimento delle riscossioni, ha convenzionato due legali per l'espletamento della fase coattiva, previo tentativo di composizione stragiudiziale.

La Sezione, nel prendere atto di tali dichiarazioni, peraltro assolutamente generiche e senza indicazione di esercizio finanziario di riferimento, precisa che i dati riferiti non trovano riscontro con quelli da scritture contabili agli atti, con riferimento al triennio 2014/2106, e da cui emergono importi di gran lunga inferiori rispetto a quanto ora dichiarato.

Permane, dunque, una riscossione inadeguata rispetto alle entrate programmate da recupero evasione tributaria, con conseguente difficoltà nella correlata spesa di funzionamento cui le stesse entrate sono destinate, e tale da costringere l'Ente a finanziamenti alternativi in termini di liquidità che invece dovrebbero rappresentare l'ultima leva di finanziamento da attivare.

\*\*\*\*\*

Infatti, anche nell'esercizio 2017, si rileva il ricorso massiccio e ripetuto ad anticipazione di Tesoreria, che ammonta complessivamente (dati al mese di novembre 2017) ad €. 4.217.695,67, oltre all'utilizzo di fondi vincolati per spese di parte corrente, come si rileva dai codici gestionali SIOPE relativi all'esercizio 2017.

#### ENTRATE PROPRIE

La Sezione rilevava una significativa difficoltà nella riscossione delle entrate proprie, sia in conto competenza che in conto residui, per il biennio 2014/2015, con valori in diminuzione anche rispetto al biennio precedente (2012/2013).

Dai dati agli atti di questo organo di controllo (rendiconto 2016) emerge la persistenza, anche nell'esercizio ora considerato, di una bassa capacità di riscossione sia in conto competenza che in conto residui, come si può facilmente rilevare dalle tabelle che seguono che raffrontano i dati gestionali del biennio 2015/2016.

riscossione competenza parte corrente						
	RENDICONTO 2015			RENDICONTO 2016		
	ACCER.	RISCOSS.	CAP. DI RISC. %	ACCER.	RISCOSS.	CAP. DI RISC. %
TIT. I	3.296.762,10	2.106.373,08	63,89%	3.621.740,83	1.971.641,79	54,44%
TIT. II	846.292,58	345.035,37	40,77%	490.191,73	340.399,15	69,44%
TIT. III	1.402.938,68	401.325,47	28,61%	1.860.879,71	230.670,61	12,40%
TOTALE	5.545.993,36	2.852.733,92	51,44%	5.972.812,27	2.542.711,55	42,57%

riscossione c/residui parte corrente						
	Rendiconto esercizio 2015			Rendiconto esercizio 2016		
	Residui iniziali (a)	Riscossioni /pagamenti su residui (b)	Capacità di realizzo/smaltimento su residui b/a	Residui iniziali (a)	Riscossioni /pagamenti su residui (b)	Capacità di realizzo/smaltimento su residui b/a
TIT. I	1.099.149,09	394.165,58	35,86%	1.895.364,46	746.752,95	39,40%
TIT. II	105.055,19	5.544,86	5,28%	547.961,63	307.644,84	56,14%
TIT. III	1.426.754,78	340.436,69	23,86%	1.952.098,87	450.269,38	23,07%
TOTALE	2.630.959,06	740.147,13	28,13%	4.395.424,96	1.504.667,17	34,23%

La scarsa capacità di riscossione delle entrate di parte corrente (in conto competenza e conto residui), si è riverberata negativamente anche nel 2016 sulla puntuale estinzione dei correlati debiti atteso che, come esposto nella tabella che segue, è emersa una contrazione dei pagamenti per spese di funzionamento, in invarianza di impegni.

spesa competenza						
	rendiconto esercizio 2015			rendiconto esercizio 2016		
	impegni	pagamenti	Capacità di pagamento %	impegni	pagamenti	Capacità di pagamento %
Titolo I - spesa corrente	4.697.971,29	3.297.754,96	70,20	4.645.777,22	2.441.289,47	52,55

spesa c/residui						
	rendiconto esercizio 2015			rendiconto esercizio 2016		
	impegni	pagamenti	Capacità di pagamento %	impegni	Pagamenti	Capacità di pagamento %
Titolo I - spesa corrente	2.347.616,52	1.106.554,94	47,14%	2.590.294,82	1.254.404,19	48,43%

Quanto infine al debito dell'Ente verso la regione Calabria per il conferimento in discarica annualità 2015, la Sezione prende atto di quanto asserito nella risposta istruttoria in ordine all'intervenuto pagamento di parte (€ 100.518,60) della intera somma dovuta (€ 159.528,34).

#### P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

#### ACCERTA

- ai sensi dell'allegato 1, punto 5, del D.lgs. n. 118/2011, la persistenza della violazione del principio di veridicità ed attendibilità del bilancio, come richiamato nelle considerazioni esposte singolarmente nella parte motiva che precede, ed il cui rispetto costituisce elemento imprescindibile per ogni valutazione ulteriore di competenza di questa Corte;
- ai sensi dell'art.148-bis del D. Lgs. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva, che si ritengono suscettibili di produrre squilibri economico-finanziari,

attesa la violazione delle norme poste a garanzia della regolarità della gestione finanziaria;

**DISPONE**

che l'Ente adotti le seguenti misure correttive necessarie per il superamento delle criticità e/o irregolarità esposte diffusamente nella parte motiva che precede, ed in particolare:

1. provvedere alla corretta rilevazione contabile nel Titolo III della spesa dell'esercizio 2014 del rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute, ai sensi del D.L. n. 35/213, e s.m.l, che dovranno essere contabilizzate per l'intero importo riscosso (€ 1.153.144,61);
2. imputare correttamente le somme di cui sopra utilizzate per spesa di parte corrente, che dovranno essere allocate al Titolo I e non al Titolo III della spesa, come erroneamente operato;
3. per la parte di spesa corrente priva di copertura finanziaria (residui passivi 2014), provvedere ad attivare la necessaria procedura di cui all'art. 194 del T.U.E.L.;
4. rideterminare, quindi, correttamente il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014, provvedendo al ripiano dello stesso secondo le procedure ordinarie previste dall'art. 188 del T.U.E.L;
5. rideterminare, conseguentemente, il saldo disponibile alla data del 01/01/2015, sulla cui consistenza ha inciso l'erronea contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute, come sopra esplicitato;
6. provvedere al ripiano del predetto saldo disponibile, secondo le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015;
7. rideterminare correttamente la consistenza del FCDE della competenza degli esercizi 2015 e 2016, tenendo conto nella quantificazione dello stesso dei proventi del servizio idrico, precedentemente esclusi dal calcolo del fondo di che trattasi, nonostante i relativi accertamenti fossero stati iscritti in bilancio, concorrendo così al conseguimento degli equilibri di bilancio;
8. provvedere all'adeguamento dell'entità del fondo rischi per passività potenziali, attualmente sottostimato;
9. intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi" per il biennio 2014/2015, ad oggi ancora non regolarizzate, nonostante la Sezione con la precedente delibera n. 76/2017 avesse già imposto l'adozione di interventi correttivi al fine di fare



*M*

rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie normativamente ben determinate (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, punto 25, 61 e punto 7.2 dell'allegato n. 4/2011 al D. L.G.vo 118/2011), con assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario, circa la corretta imputazione ed equivalenza degli accertamenti ed impegni;

10. garantire la corretta rilevazione contabile delle operazioni di anticipazione di tesoreria ai sensi degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000 nella gestione di competenza del biennio 2015/2016 garantendo l'equivalenza tra accertamenti, riscossioni e impegni. Inoltre occorrerà procedere al riallineamento tra le appostazioni di bilancio delle poste di che trattasi con le corrispondenti registrazioni nei pertinenti codici gestionali SIOPE;
11. evitare il ricorso continuo ad anticipazioni di tesoreria, che anche nel triennio 2015/2017 è stato di entità rilevante avendo cura, comunque, di rispettarne il limite di utilizzo, stante il concomitante sistematico ricorso a fondi vincolati utilizzati per il finanziamento di spese correnti;
12. fornire dimostrazione delle entrate da recupero dell'evasione tributaria ancora da realizzare, ad oggi ancora di entità rilevante, specificandone partitamente l'esercizio di provenienza, anche in relazione all'assoluta genericità con cui sono state forniti i chiarimenti istruttori;
13. implementare la riscossione delle entrate proprie di competenza che nel 2016 hanno evidenziato un decremento rispetto all'esercizio precedente, in uno ad una più efficace gestione delle attività inerenti al recupero dell'evasione tributaria, al fine di evitare rallentamenti nella spesa di funzionamento;
14. migliorare la capacità di pagamento dei debiti di funzionamento, stante la contrazione rilevata nell'esercizio 2016 rispetto al 2015 (- 25%);

#### CONFERMA

ai sensi dell'art. 148 bis, co. 3, ultimo inciso, TUEL – la "preclusione" dei programmi di spesa finanziati con entrate da recupero evasione tributaria allo stato non riscosse, e dei programmi di spesa non obbligatori, già disposto con la citata delibera n.76/2017, sino all'approvazione del rendiconto 2017, potendo comunque riattivare i programmi di spesa con le risorse via via riscosse.

Si demanda all'organo di revisione di relazionare sul blocco della spesa entro 60 giorni, segnalando che, nelle more della verifica delle misure correttive, l'Ente può valutare il ricorso alle misure di risanamento previste dal TUEL.

Le misure correttive ora prescritte dovranno essere adottate entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione via PEC della presente deliberazione:

### ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di MONTEPAONE per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Montepaone.

L'Ente dovrà pubblicare la delibera secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013. L'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione dovrà essere trasmessa a questa Sezione nei successivi 30 giorni.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017.

Il Magistrato relatore  
Dott. Massimo Balestieri

*Massimo Balestieri*

Il Presidente  
Dott. Tommaso Salamone

*Tommaso Salamone*

Depositata in segreteria il **20 DIC. 2017**

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO

*Elena Russo*

**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA  
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta di n. *2* fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, **20 DIC. 2017**

*Elena Russo*



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

1 7.5 0